

Regolamento del prestito obbligazionario
Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – B. C. C.
Tasso fisso 1,50% 01/07/2019 – 01/07/2022
Cod. ISIN IT0005372393

Art. 1 – Importo, taglio e collocamento dei titoli

Il prestito obbligazionario “Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino - Banca di Credito Cooperativo tasso fisso 1,50% 01/07/2019 – 01/07/2022” emesso da Cassa Rurale ed Artigiana dell’Agro Pontino – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa (Banca Emittente), nell’ambito dell’attività di raccolta del risparmio per l’esercizio del credito, è di un importo massimo di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00) ed è costituito da un massimo di n. 4.500 obbligazioni al portatore del valore nominale di euro 1.000,00 ciascuna in taglio non frazionabile. Il taglio minimo delle obbligazioni al portatore è pari a euro 10.000,00 i tagli successivi possono essere multipli di 1.000,00.

Il prestito obbligazionario può essere sottoscritto presso gli sportelli dell’emittente dal 27/05/2019 al 27/06/2019 salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità massima di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00).

Qualora il prestito obbligazionario non sia integralmente sottoscritto alla data del 27/06/2019, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

La prenotazione/sottoscrizione delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Art. 2 – Moneta del prestito e prezzo di emissione

Il prestito è denominato in euro. Le obbligazioni sono emesse alla pari, il prezzo di emissione è di euro 1.000,00 per ciascuna obbligazione.

Art. 3 - Godimento del prestito, tasso lordo di interesse ed interessi

Il godimento delle obbligazioni decorre dal 01 luglio 2019

Le obbligazioni fruttano un tasso di interesse fisso pari al 1,50% annuo lordo.

Gli interessi vengono corrisposti con rate semestrali posticipate, scadenti dal 01 gennaio 2020 al 01 luglio 2022. Qualora una data di pagamento interessi non fosse un giorno lavorativo bancario, la data di pagamento è posticipata al primo giorno lavorativo bancario successivo, fermo restando che le successive date di pagamento interessi rimangono quelle indicate nel presente articolo.

Art. 4 – Durata e rimborso dei titoli

Il prestito ha durata 36 (trentasei) mesi che decorrono dal 01/07/2019, pertanto sarà rimborsato in un’unica soluzione il 01 luglio 2022. Il rimborso verrà effettuato alla pari, senza alcuna deduzione di spese.

Alla data del rimborso le obbligazioni diventano infruttifere. Qualora la data prevista per il rimborso del capitale non fosse un giorno lavorativo bancario, il relativo pagamento viene effettuato il primo giorno lavorativo bancario successivo, senza che ciò dia luogo ad alcuna maggiorazione degli interessi.

Non è prevista la facoltà di rimborso anticipato da parte della Banca Emittente.

Art. 5 - Regime fiscale

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate

mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 26,00%.

Art. 6 – Servizio del prestito

Le obbligazioni saranno di norma immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 23, comma 3 del regolamento Consob n. 11768 del 23.12.1998 adottato, tra l'altro, in attuazione dell'articolo n. 36 del D.Lgs n. 213 del 24.06.1998.

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale avvengono a cura della Banca Emittente presso la stessa ovvero per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 7 - Termini di prescrizione e decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono a favore della Banca Emittente, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza delle cedole e per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 8 – Informazioni sui rischi dell'operazione

Il prestito obbligazionario comporta l'assunzione, da parte del sottoscrittore, di rischio d'interesse e di controparte che caratterizzano l'investimento nei titoli oggetto dell'emissione.

Il prestito obbligazionario non sarà quotato sul mercato regolamentato, pertanto i sottoscrittori che vorranno disinvestire prima della scadenza potrebbero trovare delle difficoltà a reperire un acquirente, ovvero vendere il titolo ad un valore inferiore al prezzo di acquisto.

Gli interessi lordi su base annua sono pari al tasso fisso del 1,50%.

Le obbligazioni non rappresentano un deposito bancario e, pertanto, non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo, quindi, il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi saranno garantiti dal solo patrimonio dell'emittente.

La Direttiva 2014/59/UE istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "Resolution Authorities", di seguito le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il c.d. "bail-in", ossia il potere di svalutazione delle obbligazioni, con possibilità di azzerarne il valore nominale, nonché di convertire le stesse, in tutto o in parte, in via permanente, in azioni dell'Emittente sottoposto a risoluzione.

La Banca d'Italia il 03/11/2016, mediante il 19° aggiornamento alla propria circolare 285 del 17/12/2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche", ha provveduto ad emanare le norme di attuazione della legge di riforma del Credito Cooperativo (Legge 49/2016), che disciplinano – tra l'altro – il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all'attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia.

Sussiste il rischio che, come conseguenza dell'adesione della Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Pontino – BCC al Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea Banca, e in caso di situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell'emittente (c.d. free capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l'attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l'obbligo per la Banca di impegnare proprie risorse patrimoniali:

- per rispondere di obbligazioni verso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo;
- per fornire sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo.

Pertanto, se da un lato la Banca potrà beneficiare del meccanismo di garanzia derivante dall'appartenenza a un gruppo bancario cooperativo, dall'altro si evidenzia che l'investimento in obbligazioni della Banca potrà comportare per l'investitore l'esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo (entro il limite delle risorse patrimoniali della Banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale, c.d. free capital).

A seguito dell'adozione, avvenuta con Regolamento Europeo n. 2067 del 22 novembre 2016, della versione finale del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments", a partire dal 1° gennaio 2018, la Banca è tenuta ad applicare le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dal suddetto principio contabile.

Il nuovo principio contabile IFRS 9 copre tre ambiti:

1. Classificazione e misurazione (Classification and measurement).
2. Rettifica di valore (Impairment).
3. Contabilità delle coperture (Hedge accounting).

L'applicazione del principio contabile IFRS 9 potrebbe avere impatti di natura contabile legati alla rappresentazione nel bilancio della Banca degli strumenti finanziari nonché alla quantificazione dei correlati effetti economici, incluse le rettifiche di valore sui crediti. In particolare, l'applicazione del nuovo modello contabile di impairment basato sull'approccio "expected losses" potrebbe produrre un incremento delle svalutazioni operate sulle attività non deteriorate. Nondimeno, è presumibile che il nuovo principio possa generare una maggiore volatilità nei risultati economici e patrimoniali tra i differenti periodi di rendicontazione, ascrivibile alla movimentazione dinamica fra i differenti "stage" di appartenenza delle attività finanziarie iscritte in bilancio (in particolare fra lo "stage 1" che includerà prevalentemente le nuove posizioni erogate e tutte le posizioni pienamente performing e lo "stage 2" che includerà le posizioni in strumenti finanziari che hanno subito un deterioramento creditizio rispetto al momento della "initial recognition").

A regime, l'applicazione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 "Financial Instruments" potrebbe comportare una volatilità nella valutazione delle attività finanziarie con conseguenti potenziali impatti negativi sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Emittente.

Art. 9 - Garanzie

Le obbligazioni non beneficiano di garanzie di soggetti terzi e non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Art. 10 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, salvo diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato nei propri locali aperti al pubblico, nonché sul sito internet www.pontinia.bcc.it

Art. 11 – Varie

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Le obbligazioni possono essere costituite in pegno.

L'esercizio dei diritti incorporati nel titolo spetta al soggetto legittimato sulla base del regime di circolazione vigente per il titolo stesso.

Art. 12 – Foro Competente

Per qualsiasi controversia fra gli obbligazionisti e la Banca Emittente è competente, esclusivamente il Foro di Latina, fatte salve le disposizioni di legge applicabili qualora il possessore delle obbligazioni rivesta la qualità di consumatore.

Art. 13 – Legge applicabile

La legge applicabile è la legge Italiana

**CASSA RURALE ED ARTIGIANA
DELL'AGRO PONTINO
Banca di Credito Cooperativo**

(FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE PER ACCETTAZIONE)

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ dichiara di essere stato avvertito della possibilità di ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo previsto dagli art. 5 e seguenti del Regolamento Consob 11971/1999 e di essere stato reso edotto sui “fattori di rischio” contenuti nel prospetto informativo stesso. Inoltre, dichiara di aver ricevuto, preso visione, letto, compreso il prospetto informativo e accettato tutte le clausole in esso contenute.

Firma.....

SCHEMA TECNICA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

Denominazione	Obbligazioni "Cassa Rurale ed Artigiana dell' Agro Pontino – B.C.C. Tasso Fisso 1,50% 01/07/2019 – 01/07/2022"
Codice ISIN	IT0005372393
Valuta di denominazione	EUR
Ammontare del prestito	4.500.000,00
Data di emissione	01 luglio 2019
Data scadenza	01 luglio 2022
Durata del prestito	36 mesi
Tipo tasso	Fisso – cedole semestrali posticipate
Tasso nominale lordo	Cedola semestrale 0,75% (1,50% annuo)
Tasso annuo effettivo lordo	1,5056%
Tasso annuo effettivo netto	1,1131%
Regime fiscale	Imposta sostitutiva 26%
Date stacco cedole	01 gennaio – 01 luglio
Prezzo di emissione	100 (01.07.2019)
Valuta di regolamento	01.07.2019
Taglio	minimo 10.000 EUR successivi multipli di 1.000
Valore di rimborso	100
Termini del collocamento	dal 27 maggio al 27 giugno 2019 (presso gli sportelli della Cassa)
Servizio di custodia	il prestito obbligazionario sarà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.
Importo da collocare	4.500.000 EUR